

(N. 1109)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1980

Norme per una disciplina organica delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di una riforma della legislazione in materia musicale può dirsi sia stata avvertita già all'indomani dell'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, essendo tale legge precocemente invecchiata per talune contraddizioni di fondo che ne hanno condizionato, per molti aspetti, la concreta operatività.

Tra le anomalie più vistose va indubbiamente ricondotta la previsione legislativa che ancorava a stanziamenti fissi (e già a

quell'epoca inadeguati soprattutto al fabbisogno delle istituzioni pubbliche) un'attività per sua natura dinamica e in fase di progressiva espansione, senza prevedere meccanismi idonei per l'adeguamento dei mezzi finanziari.

E tuttavia, nonostante le insite contraddizioni, la legge n. 800 non è stata certo una legge inutile.

Non può infatti disconoscersi il contributo decisivo da essa recato al crescente sviluppo di un settore che, da parte sua,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha saputo coltivare le proprie antiche tradizioni, arricchendole e vivificandole di nuovi contenuti e di nuove, significative forme di espressione artistica.

I risultati conseguiti costituiscono, del resto, dimostrazione concreta e al tempo stesso sintomo eloquente di tale sviluppo e dell'interesse del pubblico, a tutti i livelli sociali, per un fenomeno che si inserisce con particolare forza trainante nel processo di crescita civile e culturale della collettività.

Con riguardo all'attività degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, le manifestazioni realizzate (liriche, concertistiche, sinfoniche, di balletto e quelle di carattere promozionale) sono passate globalmente da poco più di duemila, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge n. 800 del 1967, a circa cinquemila nel corso del 1979.

In fase di costante incremento risultano anche le altre attività musicali, impropriamente dette « minori »: dal 1967 ad oggi, il numero dei teatri di tradizione formalmente riconosciuti è aumentato da 16 a 23. Nello stesso arco di tempo, le orchestre sinfoniche stabili e semistabili — oltre quelle degli enti lirici e della RAI — sono passate da sei a dieci. Le società di concerto, da circa 160 sono salite a circa 600. I *festivals* sovvenzionati, che risultavano 40 nel 1967, sono oggi 130.

In fatto di partecipazione, si registra un notevole, progressivo incremento nell'affluenza del pubblico per tutti i generi di attività musicale, con una accentuata presenza dei giovani.

Il numero complessivo delle manifestazioni di ogni tipo è salito da circa 5.500 nel 1968 ad oltre 12.000, mentre le presenze sono aumentate, nello stesso periodo, da poco più di tre milioni a quasi sei milioni, senza considerare il fatto che molte istituzioni operistico-teatrali e sinfoniche offrono gratuitamente le prove generali delle diverse manifestazioni a studenti, lavoratori, associazioni culturali e ricreative.

Si può dire perciò che la legge n. 800 del 1967 sia stata, in un certo senso supe-

rata dai suoi stessi risultati e, cioè, dallo stesso processo evolutivo che essa aveva promosso e stimolato, per cui, ad un certo momento, si è trovata nell'impossibilità di assecondare le crescenti esigenze di rinnovamento e la prorompente domanda di nuovi strumenti di cultura.

Di qui la necessità di una urgente ridefinizione normativa della materia, sollecitata da tutti gli ambienti artistici, culturali, sociali, dalle categorie interessate e dallo stesso Parlamento che in più occasioni ha sottolineato l'esigenza di por fine alla interminabile serie di leggi e leggine « straordinarie » volte a fronteggiare le più impellenti necessità finanziarie del settore.

Il disegno di legge che si propone tende ad adeguarsi alla mutata realtà socio-culturale, inserendo — in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — nel processo di produzione e di coordinamento la Regione, soprattutto ai fini di un'attenta valutazione delle esigenze espresse dalla collettività locale.

Alla Regione viene infatti devoluto il compito di organizzare piani di diffusione territoriale secondo criteri che, nel rispetto della libera iniziativa, siano tuttavia in grado di favorire la migliore distribuzione culturale e garantire il reale decentramento dei momenti di produzione e di incentivazione.

A tale fine è stata prevista l'istituzione di organismi collegiali presso ciascuna Regione quale momento di sintesi delle istanze espresse dalla collettività locale.

Per la migliore realizzazione di tali compiti alle Regioni è assicurata una concreta autonomia finanziaria attraverso la devoluzione ad esse di una quota del fondo nazionale, integrata da contributi regionali e di altri enti locali.

A livello centrale, è stata prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per la musica, con compiti programmatici, consultivi, promozionali e di coordinamento delle attività del settore, che con norme interne di funzionamento può articolarsi in sottocommissioni al fine di una più razionale distribuzione delle varie funzioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altri aspetti qualificanti del progetto sono i profili riguardanti gli strumenti cui è affidata in concreto la realizzazione delle attività di produzione, di formazione e di ricerca, nonché il momento programmatico, sia regionale che nazionale, delle attività musicali.

In relazione agli organismi di produzione musicale a struttura stabile, nei quali si identificano gli attuali enti lirici, si è ritenuto di mutare l'attuale natura pubblicitica, ancorchè le predette strutture vengano a configurarsi come emanazione, diretta o derivata, di enti locali o di forme associative e consortili promosse dai predetti enti.

È questa una figura già contemplata in altri settori dello spettacolo e, in particolare, nel campo della prosa, ove i teatri stabili si collocano, appunto, come organismi di produzione promossi da enti locali e dotati delle strutture necessarie per lo svolgimento, in via continuativa, delle attività istituzionali.

Individuati gli organi di tali strutture, ogni altro congegno relativo al funzionamento degli stessi è stato rinviato ai relativi statuti, nella consapevolezza della complessità dei meccanismi e dell'estrema cura che l'indagine richiede nella predisposizione degli strumenti tecnico-giuridici necessari per il funzionamento degli organismi stessi.

Con le strutture stabili continuano a coesistere quelle semistabili (già teatri di tradizione e istituti concertistico-orchestrale) legate particolarmente a patrimoni musicali locali, che si inseriscono anch'esse, con un ruolo di particolare rilevanza, nel panorama degli organismi di produzione musicale.

Analogamente a quanto previsto in altri settori dello spettacolo, il finanziamento statale è stato esteso anche agli operatori privati, sempre che gli stessi risultino in possesso di adeguati requisiti professionali ed offrano sicure garanzie sul piano artistico ed organizzativo.

La predisposizione di piani triennali ed annuali rappresenta altresì il quadro unitario di riferimento di tutto il complesso delle attività musicali del Paese e costituisce una innovazione rispetto all'esistente che

qualifica l'intera nuova disciplina in senso nazionale e che consente di coordinare i mezzi finanziari in funzione di una organica verifica complessiva dell'intera produzione nazionale.

È stata poi posta ogni cura nel favorire la spontanea e libera iniziativa sul piano della produzione musicale prevedendosi il sostegno di tutti gli organismi che contribuiscono alla realizzazione e alla diffusione della cultura musicale. E ciò allo scopo di ampliare l'area di fruizione delle manifestazioni e stimolare il confronto e la reciproca integrazione di esperienze che contribuiscono allo sviluppo e alla evoluzione del gusto e della sensibilità culturale. È in questa visione di sostegno e di concreta attuazione del momento creativo che si è voluto ricondurre la disciplina dell'intervento pubblico a favore di quelle organizzazioni spontanee e non professionali operanti nel tempo libero, quali bande, società corali e simili che trovano largo seguito e partecipazione in ampi strati del Paese. Si tratta quindi di attivare un patrimonio di possibilità molto importante, fino ad oggi vissuto su ricorso degli stessi partecipanti e che trova invece, con la nuova normativa, spazio e sostegno nella incentivazione pubblica.

In ordine ai generi musicali da coltivare e incentivare, in vista della più ampia libertà di iniziativa e dell'opportunità di assicurare la maggiore linea di sviluppo a qualsiasi tipo di attività, non si è inteso privilegiare nessun ramo, ma anzi, con l'apertura ad ogni forma di espressione musicale, si è cercato di abbandonare un concetto intellettualistico di musica colta per convogliare la massa dei fruitori, e dei giovani in particolare, anche verso altre forme come la musica leggera, il jazz, la musica folkloristica che, attraverso un processo di riquilibrificazione, possano attirare l'attenzione di larghi strati di pubblico non abituali consumatori di musica. Si è inteso, in tal modo, rafforzare la spinta verso interessi e valori che — oggi più che mai — è necessario riproporre come polo di attrazione e alternativa ai troppi allarmanti sintomi di demotivazione individuale e collettiva che

spesso conducono ad atteggiamenti di protesta o di fuga dalla realtà.

Anche la danza conosce, nel disegno di legge proposto, un'attenzione rimarchevole, che presuppone un processo di diffusione e di qualificazione nuovo ed importante e tale da proporre in un più ampio respiro promozionale questa arte espressiva alla domanda del pubblico.

Nè trascurato è stato il settore dell'edilizia teatrale, per il quale sono previste forme di credito agevolato al fine di favorire l'acquisizione di nuovi spazi teatrali e l'ammodernamento e il restauro di locali destinati allo svolgimento di manifestazioni musicali.

Questa, per grandi linee, l'impostazione di fondo del disegno di legge che vuol porsi come strumento di armonica disciplina normativa del settore e conferire all'intervento pubblico quei caratteri di più accentuato investimento sociale assecondando la spontaneità dell'iniziativa in un quadro di meccanismi che assicuri il pluralismo delle idee e delle tesi che soltanto una guida centralizzata meditata e mediata da meccanismi garantisti può tutelare.

Tali principi informativi si ritrovano nei primi tre articoli del disegno di legge, riferiti rispettivamente alle finalità della legge, alle attribuzioni delle Regioni e dello Stato.

L'articolo 4 prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la musica nella quale, accanto all'esponenzialità della professionalità del settore, sono in larga parte raccolte le istanze regionali quali espressioni di un decentramento effettivo e non nominalistico.

Con l'articolo 5 sono stabilite le attribuzioni della Commissione nazionale per la musica, secondo precisi diagrammi operativi; con l'articolo 6 è attribuito alla stessa, inoltre, il coordinamento dell'interscambio degli spettacoli e degli allestimenti, ai fini di una concreta incisività in termini economici sui costi gestionali degli organismi musicali.

Nell'articolo 7, per una più efficiente e funzionale ripartizione dei compiti, si è prevista la ripartizione della Commissione na-

zionale in sottocommissioni, per attuare, attraverso un regolamento interno, paradigmi operativi più congrui e adeguati ai compiti cui la stessa è chiamata.

Con l'articolo 8 si stabilisce che il Ministro del turismo e dello spettacolo riferisca annualmente al Parlamento sullo stato delle attività musicali nel Paese.

Gli articoli 9 e 10 fissano il momento programmatico delle attività e quello operativo degli interventi, attribuendone a rispettivi piani triennali ed annuali, sia nazionali che regionali, la concreta estrinsecazione.

Nell'articolo 11 sono fissati criteri e modalità di erogazione dei contributi, secondo regole snelle che consentono, compatibilmente con le esigenze di tutela e di garanzia del pubblico denaro, l'acquisizione immediata delle sovvenzioni stesse.

L'articolo 12 individua i soggetti operanti nel campo delle attività musicali e destinatari dell'intervento pubblico, secondo una ripartizione tra organismi di produzione e di distribuzione.

Negli articoli 13 e 14 sono indicati gli organi e l'assetto degli organismi stabili e semistabili e sono disciplinati i presupposti per la creazione di nuove istituzioni similari, riconoscendo nel contempo gli attuali enti lirici quali organismi di produzione musicale a struttura stabile ed i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali tra quelli a struttura semistabile.

L'articolo 15 determina i principi informativi del regolamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Nell'articolo 16 si stabilisce la disciplina cui soggiacciono i bilanci degli organismi stabili, ispirata a criteri di sana gestione, mentre nell'articolo 17 si afferma il principio che i comuni sono tenuti a fornire a questi ultimi ed agli organismi semistabili i teatri ed i locali necessari per la loro attività.

Nell'articolo 18 vengono posti all'attenzione dell'intervento pubblico anche filoni musicali non professionali e generi non sempre presi finora nella dovuta considerazione; mentre nell'articolo 19 si prevede la ripar-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tizione del fondo nazionale, fissato inizialmente in lire 142 miliardi secondo criteri che tengono conto di ogni necessità operativa innanzi esposta, non escludendo l'accantonamento di somme destinate alla costituzione di nuovi organismi stabili, specie nelle Regioni attualmente sprovviste del Mezzogiorno.

Nell'articolo 20 si prevede la ripartizione della quota del fondo destinata alle Regioni tra le stesse secondo parametri che in una certa misura tengano conto anche della relativa popolazione residente, mentre con l'articolo 21 si stabilisce l'istituzione dei singoli fondi regionali cui concorrono, con le somme agli stessi destinate dal fondo nazionale contributi regionali e locali.

L'articolo 22 disciplina il credito in favore delle iniziative nel settore musicale, specialmente di quelle edilizie, ampliando la dotazione attuale della sezione autonoma del credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di ulteriori 3.200 milioni di lire.

Con l'articolo 23 vengono fissati, con disposizioni di carattere transitorio, i criteri per poter pervenire alla trasformazione degli attuali enti lirici negli organismi previsti dal presente disegno di legge, prevedendosi un periodo di transizione durante il quale opera la figura di un commissario, nella persona dei cessati sovrintendenti, che assicura il passaggio dal vecchio al nuovo regime e la continuità dell'attività degli organismi stessi.

Nell'articolo 24 si stabiliscono i criteri e le modalità per il ripiano delle passività degli attuali enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate, affidandone la concreta determinazione al Ministero del turismo e dello spettacolo ed a quello del tesoro.

Nell'articolo 25 si prevede l'emanazione di norme di attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e infine, con l'articolo 26 si stabilisce l'abrogazione di ogni anteriore normativa con la presente incompatibile, fatta salva quella espressamente richiamata nel disegno di legge stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

Lo Stato tutela la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della collettività e ne promuove la più ampia diffusione.

In collaborazione con le Regioni e gli enti locali lo Stato provvede al sostegno delle iniziative tendenti allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.

È riconosciuta d'interesse generale l'attività volta all'educazione musicale nelle scuole.

Art. 2.

(Competenze regionali)

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, le Regioni e gli enti locali favoriscono la più ampia conoscenza e diffusione della cultura musicale nell'ambito del proprio territorio.

Salvo quanto previsto dalla presente legge in relazione agli interventi di competenza dello Stato e ferme restando le attribuzioni spettanti in materia alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni, avvalendosi degli organismi di cui all'ultimo comma del presente articolo, provvedono tra l'altro:

a) a partecipare al sostegno finanziario, anche in concorso con lo Stato, degli organismi musicali e di danza, previsti dal successivo articolo 12, operanti per il decentramento nel territorio di competenza nonché di altre attività liriche, concertistiche, corali e di balletto promosse e realizzate nell'ambito regionale;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) ad incentivare le attività di avviamento, di ricerca e di sperimentazione presso ogni organismo in cui si articola la vita sociale e culturale della collettività;

c) a sviluppare forme di collaborazione, di coproduzione e di coordinamento fra i soggetti previsti dalla presente legge;

d) a coordinare le attività musicali del territorio, attraverso i piani triennali ed annuali predisposti dalle Regioni, di cui ai successivi articoli;

e) a realizzare intese con la RAI-TV, per la diffusione, attraverso le reti regionali, delle manifestazioni programmate nel proprio territorio;

f) a favorire rapporti di collaborazione tra gli enti locali, i conservatori e gli istituti musicali operanti nel territorio regionale;

g) a promuovere la creazione di nuovi spazi teatrali ed il recupero di strutture utilizzabili per l'espletamento di attività musicali.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le necessarie norme organizzative, anche istituendo organismi collegiali consultivi in cui siano rappresentate le categorie indicate alle lettere i) ed l) del successivo articolo 4. La designazione dei rappresentanti delle suddette categorie avviene attraverso gli uffici regionali del lavoro competenti per territorio sulla base della prevalenza della rappresentatività in sede regionale.

Art. 3.

(Intervento dello Stato)

Lo Stato provvede al diretto sostegno finanziario sulla base del piano nazionale:

a) degli organismi musicali stabili;

b) delle iniziative realizzate dagli organismi musicali semistabili, da enti, società, associazioni ed istituzioni non aventi fine

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lucro nonchè degli operatori musicali privati;

c) dei *festivals* e delle rassegne musicali di rilievo nazionale ed internazionale;

d) dei concorsi nazionali ed internazionali di composizione e di esecuzione musicale;

e) degli enti ed istituzioni tesi al coordinamento delle attività dei vari soggetti previsti dalla presente legge nonchè di convegni, seminari, concorsi e pubblicazioni di interesse musicale.

Lo Stato favorisce inoltre la diffusione della cultura musicale nazionale e la conoscenza del patrimonio musicale italiano all'estero, sostenendo le manifestazioni musicali realizzate all'estero da organismi di produzione musicale a struttura stabile e semistabile, da istituzioni, società, complessi e solisti che, previa valutazione da parte della Commissione nazionale per la musica, offrano idonea garanzia sul piano artistico.

A tal fine particolare considerazione nel sostegno finanziario delle iniziative è riservata a quegli organismi di produzione musicale a struttura stabile che, maggiormente rappresentativi delle tradizioni musicali in ciascuna delle zone dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, programmano manifestazioni all'estero, anche in collegamento con gli altri organismi di produzione musicale a struttura stabile aventi sede nelle rispettive aree geografiche sopra indicate.

Il collegamento tra gli organismi di cui al precedente comma può assumere forme di collaborazione a carattere permanente.

Art. 4.

(Commissione nazionale per la musica)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione nazionale per la musica per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e lo svolgimento dei compiti fissati dalla presente legge.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o per delega

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal Sottosegretario di Stato ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- h) un rappresentante di ciascuna Regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano;
- i) nove rappresentanti delle categorie produttive, distributive e professionali operanti nel settore musicale, scelti rispettivamente: in rappresentanza degli industriali dello spettacolo, in numero di due; delle strutture musicali stabili, in numero di due; delle strutture musicali semistabili, in numero di due; delle società e delle associazioni concertistiche, in numero di due; dei musicisti, in numero di uno;
- l) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- m) sette membri, scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra persone di qualificata professionalità nel campo delle diverse attività del settore.

I rappresentanti delle Amministrazioni statali sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

I rappresentanti di cui alle lettere i) ed l) sono scelti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta rispettivamente dalle organizzazioni sindacali di categoria, a carattere nazionale, maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascun componente di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *l)*, *m)* e per il segretario è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni.

Il componente effettivo che, per dimissioni o altra causa, cessa dalla carica nel corso del triennio, è sostituito dal rispettivo supplente fino alla nomina del nuovo titolare.

La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti stessi.

Art. 5.

(Attribuzioni della Commissione nazionale per la musica)

La Commissione nazionale per la musica formula gli indirizzi generali delle attività musicali, secondo le linee programmatiche e di sviluppo dei vari generi musicali, provvedendo, altresì, al loro coordinamento sul piano nazionale.

Ai fini di cui al precedente comma, la Commissione nazionale per la musica:

a) predispone i piani nazionali, triennali ed annuali, delle attività musicali, tenendo presenti i piani regionali;

b) indica i criteri per l'elaborazione dei piani regionali;

c) verifica la rispondenza delle attività svolte agli indirizzi enunciati;

d) detta i criteri di ripartizione del fondo nazionale;

e) esprime il parere in ordine alle sovvenzioni assegnate direttamente dallo Stato, sulla base di criteri che garantiscano la crescita omogenea della cultura musicale nell'intero territorio nazionale, mediante le cor-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispondenze tra livello artistico e organizzativo delle programmazioni e il relativo importo dei finanziamenti;

f) decide sulle istanze di riesame prodotte in relazione all'esclusione dai piani regionali e singole indicazioni di finanziamento negli stessi contenute;

g) coordina le iniziative e le manifestazioni musicali da realizzare all'estero.

Art. 6.

(Coordinamento tecnico dei programmi e scambi di materiale scenico)

Oltre i compiti di cui al precedente articolo 5, la Commissione nazionale per la musica cura il coordinamento tecnico dei programmi per la realizzazione di scambi di spettacoli e di materiali scenici tra gli organismi musicali e per la più idonea utilizzazione degli allestimenti.

Art. 7.

(Sottocommissioni)

La Commissione nazionale per la musica può articolarsi in sottocommissioni, i cui compiti e modalità di funzionamento sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa.

Art. 8.

(Relazione al Parlamento)

Il Ministro del turismo e dello spettacolo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato e sull'andamento delle attività musicali, in base ad apposita relazione predisposta dalla Commissione nazionale per la musica.

Art. 9.

(Piani triennali)

Le linee programmatiche delle attività musicali da realizzare sul territorio nazionale sono indicate in un piano nazionale

triennale, predisposto dalla Commissione nazionale per la musica tenendo conto di piani regionali triennali.

I piani regionali triennali sono predisposti sulla base dei programmi degli organismi musicali operanti nelle rispettive Regioni, nonchè delle altre iniziative da promuovere, nel triennio considerato, nell'ambito delle Regioni stesse.

I piani triennali sono aggiornati annualmente.

Art. 10.

(Piani annuali)

In attuazione del piano triennale di cui al precedente articolo, la Commissione nazionale per la musica elabora un piano annuale di attività e di finanziamento, al quale le Regioni fanno riferimento per la predisposizione di singoli piani regionali annuali.

I piani annuali, nazionali e regionali, contengono l'indicazione analitica dei programmi di attività degli organismi musicali operanti nei rispettivi territori regionali, nonchè delle iniziative promosse nelle Regioni stesse, con la specificazione delle relative previsioni di spesa.

Art. 11.

(Finanziamento delle attività)

L'importo da destinare al finanziamento degli organismi e delle iniziative è determinato sulla base dei piani annuali.

Le somme di cui al precedente comma sono assegnate e liquidate nei seguenti modi:

a) l'importo corrispondente al contributo assegnato agli organismi stabili e alle istituzioni orchestrali di cui al quarto comma dell'articolo 12 è liquidato, in unica soluzione, entro venti giorni dall'inizio del relativo esercizio finanziario;

b) l'importo corrispondente al contributo assegnato agli organismi semistabili nonchè ai soggetti che abbiano svolto attività regolare e continuativa per almeno un triennio è liquidato per l'80 per cento prima

dell'inizio dell'attività e per il residuo 20 per cento entro trenta giorni dalla presentazione di idonea rendicontazione dell'attività conclusa, sempre che sia riconosciuta la regolarità della gestione;

c) l'importo corrispondente al contributo assegnato per l'attività realizzata da soggetti che hanno svolto attività inferiore al triennio, è liquidato, per il 20 per cento, entro 15 giorni dall'inizio dell'attività e per il residuo 80 per cento al termine della stessa, previa presentazione di idonea rendicontazione e sempre che sia riconosciuta la regolarità della gestione.

Con le norme di cui al successivo articolo 25 saranno stabilite le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di sovvenzionamento nonchè ogni altro obbligo relativo alla regolarità della gestione.

Si applica l'articolo 39, secondo, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, ferme restando le sanzioni amministrative o penali ove previste, non ostano alla liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni da assegnare ai sensi della presente legge.

Art. 12.

(Organismi di produzione e di distribuzione)

Le attività musicali sono realizzate da organismi di produzione a struttura stabile o semistabile nonchè da operatori di distribuzione.

Sono stabili gli organismi di produzione che dotati di strutture operative (teatri, complessi orchestrali, corali, di balletto, personale tecnico e amministrativo) realizzano in proprio, con carattere di continuità, ogni tipo di attività musicale.

Sono semistabili quegli organismi di produzione che realizzano solo alcuni dei vari generi musicali o che operano per limitati periodi dell'anno.

Ai fini del finanziamento e della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti sono assimilati agli organismi di produzione a struttura stabile le istituzioni concertistico-orchestrali già previste dall'articolo

28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè quegli organismi con analoghe caratteristiche riconosciute ai sensi della presente legge.

Sono operatori di distribuzione musicale gli enti, le società, le associazioni, le istituzioni non aventi fine di lucro nonchè i soggetti privati che offrano garanzie sul piano artistico ed organizzativo.

I soggetti che svolgono attività musicale e che ricevono sovvenzioni e contributi ai sensi della presente legge debbono fornire tempestivamente alla Discoteca di Stato notizie delle manifestazioni in programma, consentire alla stessa l'effettuazione della registrazione dell'attività medesima da utilizzare esclusivamente per i fini istituzionali e garantire, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni sul diritto d'autore.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo comunica al Ministero per i beni culturali e ambientali — Discoteca di Stato — i piani annuali di attività di cui al precedente articolo 10.

Art. 13.

(Organismi musicali stabili)

Gli organismi di produzione a struttura stabile di cui al precedente articolo 12 sono istituiti da Regioni o enti locali direttamente o attraverso forme associative o consorzi di loro emanazione.

Nelle Regioni che ne sono sprovviste, sentita la Commissione nazionale per la musica, può essere istituito uno solo organismo di produzione a struttura stabile per lo svolgimento delle attività musicali.

Sono organi delle istituzioni di cui al precedente comma: il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori.

Il presidente è il sindaco del comune in cui l'organismo ha sede, o un suo delegato,

Gli organismi di produzione a struttura stabile sono regolati da statuti emanati dagli enti promotori ed approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica, in cui sono fissati i principi di responsabilità della direzione, di autonomia nelle scelte

artistiche e di gestione economica imposta sul pareggio del bilancio. Negli statuti saranno previsti altresì i criteri di provvista degli ulteriori organi sopra indicati, ferma restando la partecipazione al collegio dei revisori di un membro designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e di uno designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

L'organismo produttivo a struttura stabile deve essere dotato di un direttore artistico, nominato, su proposta del direttore generale, dal consiglio di amministrazione tra esperti nel campo delle discipline musicali.

Gli organismi stabili sono organizzati ed operano secondo i criteri dell'impresa e devono coprire i costi di gestione oltre che con le entrate derivanti da contributi pubblici, con i proventi dell'attività svolta o con entrate comunque riferibili alla utilizzazione economica dell'attività stessa.

Gli organismi di cui al presente articolo hanno natura privata anche se perseguono interessi pubblici. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi dello Stato saranno disciplinati con apposito regolamento da emanarsi ai sensi del successivo articolo 25.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti organismi di produzione musicale a struttura stabile gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, secondo la seguente denominazione: il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, la Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto organismo di particolare interesse per la rilevanza della sua attività sul piano nazionale ed internazionale.

Art. 14.

(Organismi musicali semistabili)

Su proposta delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono essere riconosciuti organismi musicali semistabili, con il compito di collaborare ai fini dello sviluppo della cultura musicale delle Regioni stesse.

Al riconoscimento si provvede con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti organismi di produzione musicale a struttura semistabile i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè i teatri: Donizetti di Bergamo, Pergolesi di Jesi, l'Arena Sferisterio di Macerata, Rendano di Cosenza, Politeama Donato Greco di Lecce, Dante Alighieri di Ravenna, l'Ente orchestra da camera di Padova, l'Orchestra sinfonica dell'amministrazione provinciale di Bari, l'Istituzione sinfonica abruzzese de L'Aquila, l'Orchestra stabile Emilia-Romagna di Parma.

Art. 15.

(Regolamenti e rapporti di lavoro degli organismi stabili ed assimilati)

I regolamenti organici degli organismi di produzione a struttura stabile nonchè di quelli a struttura semistabile assimilati ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 12 ai primi, sono adottati in conformità dei criteri che saranno indicati con le norme statutarie di cui all'articolo 13.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli organismi di cui al primo comma è regolato dai contratti collettivi di lavoro, sottoscritti da rappresentanti degli organismi stessi e delle organizzazioni sindacali delle diverse categorie maggiormente rappresentative.

Art. 16.

(Bilanci e piante organiche)

I bilanci consuntivi degli organismi di produzione a struttura stabile e semistabile assimilati devono essere inviati annualmente al Ministero del turismo e dello spettacolo e sottoposti all'esame della Commissione nazionale per la musica. Agli stessi deve essere allegata rendicontazione documentata in ordine all'impiego dei contributi statali.

Gli organismi di produzione a struttura stabile e semistabile assimilati devono provvedersi di piante organiche del personale, correlate all'attività svolta.

Fino all'entrata in vigore delle piante organiche del personale di cui al presente articolo, sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti autonomi di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, alla data del 31 ottobre 1973.

Il collocamento del personale artistico e tecnico resta disciplinato dalla legge 8 gennaio 1979, n. 8.

Art. 17.

(Obblighi dei comuni)

I comuni nei quali hanno sede gli organismi stabili e semistabili sono tenuti a mettere a disposizione degli stessi i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività e ne curano la manutenzione straordinaria.

Art. 18.

(Attività non professionali)

Nel finanziamento delle attività, dovranno essere tenute presenti anche quelle iniziative non professionali che abbiano significato nell'ambito locale o nazionale, come le bande musicali, le società musicali e corali, i gruppi folkloristici ed altre analoghe iniziative non professionali, purchè le stesse non abbiano fini di lucro.

Art. 19.

(Fondo nazionale)

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è istituito un fondo nazionale per le attività musicali che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo a decorrere dall'anno 1981.

Tale fondo sostituisce gli stanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli della legge 9 giugno 1973, n. 308, per i quali resta comunque fermo l'obbligo del versamento all'entrata del bilancio statale.

L'importo iniziale del fondo, stabilito in lire 142 mila milioni, è determinato annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il fondo nazionale è ripartito in base ai criteri di cui ai successivi commi.

Una quota del fondo, determinata annualmente su parere della Commissione nazionale per la musica, e comunque non inferiore al 10 per cento dello stesso è devoluta alle Regioni quale contributo dello Stato per le iniziative di competenza nell'articolo 2 della presente legge.

Sulla predetta quota è accantonata annualmente in conto capitale una somma pari al 3 per cento della quota stessa per favorire la creazione di organismi stabili nelle Regioni che ne sono sprovviste, con particolare riguardo ai territori del Mezzogiorno.

Altra quota del fondo, determinata annualmente su parere della Commissione nazionale per la musica, è riservata al finanziamento diretto delle attività e delle iniziative escluse dalla sovvenzione o insufficientemente sovvenzionate in base ai piani regionali.

A tale fine i soggetti promotori delle stesse avanzano istanza di riesame alla Commissione nazionale per la musica che, in caso di accoglimento, delibera la diretta erogazione del finanziamento spettante.

Detta deliberazione è resa esecutiva dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

La residua quota del fondo è infine destinata al finanziamento delle attività ricadenti nell'ambito d'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 20.

*(Ripartizione della quota
del fondo nazionale tra le Regioni)*

Le disponibilità del fondo nazionale destinate alle Regioni, ai sensi del precedente articolo, sono ripartite tra le stesse:

a) per il 20 per cento, in base alla popolazione residente nel territorio regionale desunta in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) per il restante 80 per cento, in rapporto ai programmi ed alle attività finanziate sul fondo regionale.

Art. 21.

(Fondo regionale)

Presso ogni Regione è istituito un fondo regionale per la musica costituito:

a) dalla quota parte del fondo nazionale di cui all'articolo 19, quinto comma;

b) da contributi della Regione, delle Province, dei Comuni o da ogni altro provento comunque destinato alle attività musicali.

Il fondo regionale è destinato a sostenere tutte le attività ed iniziative devolute alla competenza della Regione, ai sensi del precedente articolo 2.

Le somme assegnate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali e comunque destinate al fondo regionale per la musica devono essere iscritte in appositi capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci regionali.

Art. 22.

(Sezione autonoma per il credito teatrale)

La Sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, oltre agli attuali interventi nel campo musicale, promuove e potenzia iniziative per la costruzione, l'ammmodernamento ed il restauro dei locali destinati allo svolgimento di manifestazioni di cultura musicale, nonchè per favorire l'acquisto di strumenti musicali.

Dall'accesso al credito sono esclusi gli organismi musicali stabili.

Alla dotazione del fondo, con effetto dall'esercizio 1981, concorre l'apporto di lire 2.800 milioni da parte dello Stato e di 400 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

Il Ministro del turismo e dello spettacolo promuove gli atti necessari alla trasformazione degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, facendo salvi i diritti acquisiti dal personale dipendente, secondo criteri e termini stabiliti con le norme di cui al successivo articolo 25.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono gli organi ordinari di amministrazione degli enti autonomi di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Per ciascuno dei predetti enti è nominato un commissario nella persona del Sovrintendente già in carica, con il compito di procedere alla liquidazione degli enti medesimi, di predisporre, entro tre mesi dalla emanazione di apposito schema-tipo da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo, lo statuto dell'organismo e di promuovere gli atti per la costituzione degli organi in conformità dello statuto stesso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nelle more della ricostituzione dei predetti organi, il commissario cura altresì la gestione artistica ed amministrativa dell'organismo.

Gli organi costituiti ai sensi dei precedenti commi entrano in funzione non oltre il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Ripiano passività)

All'accertamento degli eventuali disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, che dovessero risultare alla chiusura dell'anno di entrata in vigore della presente legge, si procederà in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro.

Con successivo provvedimento legislativo saranno determinate le modalità ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma.

Art. 25.

(Norme d'attuazione)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare norme regolamentari per l'attuazione della legge stessa, sentita la Commissione nazionale per la musica.

Art. 26.

(Disposizione finale)

Sono abrogate le disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, non espressamente richiamate nella presente legge e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con le norme della presente legge.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

All'onere di lire 144.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, si provvede quanto a lire 16.000.000.000 e lire 7.869.309.000, rispettivamente, mediante riduzione dei capitoli nn. 2563 e 2566 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 120.930.691.000 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il menzionato anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.